



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

Disciplina attuativa del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 2 novembre 2020 recante “Riparto di quota parte del Fondo di cui all’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e degli organismi di gestione collettiva, delle entità di gestione indipendente di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 2017 n. 35 recante “Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo;

VISTO altresì l’articolo 90 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale prevede che “la quota di cui all’articolo 71-octies, comma 3-bis, dei compensi incassati nell’anno 2019, ai sensi dell’articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 663, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è destinata, tra l’altro, al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori anche tenendo conto del reddito dei destinatari”;

VISTO l’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo cui “I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d) e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 182, comma 1, e 183,



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 91, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2020, n. 212, attuativo dell'articolo 90 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 2 novembre 2020 n. 488 recante *“Riparto di quota parte del Fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il sostegno degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori e degli organismi di gestione collettiva, delle entità di gestione indipendente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35”* registrato dalla Corte dei Conti il 2 dicembre 2020 n. 2292;

CONSIDERATO che gli articoli 2, comma 2, e 4 del suddetto decreto affidano alla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore il compito di individuare le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b), per le verifiche documentali, l'assegnazione e la revoca dei contributi, nonché di effettuare le verifiche e i controlli riguardo al possesso dei requisiti richiesti dal decreto medesimo;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità per la presentazione delle domande di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 2 novembre 2020 (di seguito “decreto ministeriale”), nonché per le verifiche antecedenti e successive all'erogazione del contributo ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale.

Articolo 2

(Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare domanda gli organismi di gestione collettiva (di seguito OGC) e le entità di gestione indipendente (di seguito EGI) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione nell'elenco, redatto ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del predetto decreto legislativo, degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente, di cui all'Allegato A alla delibera n. 396/17/CONS - tenuto presso l'AGcom;
 - b) con sede legale in Italia;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

- c) che abbiano svolto regolare attività nell'anno antecedente alla data del presente decreto;
- d) assenza di procedure concorsuali;
- e) in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa.

Articolo 3

(Termini e modalità per la presentazione delle domande)

1. I legali rappresentanti degli OGC ed EGI interessati presentano la domanda, esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo contributoogc@mailcert.beniculturali.it entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore e reperibile sul sito www.librari.beniculturali.it
2. Alla domanda è allegata copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante e una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella quale i soggetti interessati attestano:
 - a) l'iscrizione nell'elenco, redatto ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del citato decreto legislativo, degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti, di cui all'Allegato A alla delibera n. 396/17/CONS - tenuto presso l'AGcom, con indicazione della data di iscrizione;
 - b) di avere sede legale in Italia;
 - c) di aver svolto regolare attività nell'anno antecedente alla data del decreto;
 - d) l'assenza di procedure concorsuali;
 - e) di essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
 - f) il fatturato dell'anno 2019 derivante da servizi resi ed incassi conseguiti, come riscontrabili nel Rendiconto di gestione ovvero dalla Relazione di trasparenza ai sensi dell'art 28 del decreto legislativo Decreto legislativo 17 marzo 2017, n. 35, approvati dagli Organi sociali;
 - g) la differenza tra il fatturato risultante dal Rendiconto di gestione 2019 e quello risultante dal preconsuntivo 2020. Il valore del 2020 dovrà essere riscontrabile dal documento previsionale per l'esercizio 2021 approvato dagli Organi sociali;
 - h) il codice IBAN dell'OGC o dell'EGI ai fini dell'eventuale erogazione dei contributi.
3. La domanda e la dichiarazione sostitutiva dovranno essere sottoscritte con firma autografa ovvero munite di firma digitale.

Articolo 4

(Attività istruttoria)

1. La Direzione generale biblioteche e diritto d'autore verificherà, anche a campione, la corrispondenza dei dati forniti in domanda con quelli presenti in banche dati pubbliche.
2. In caso di manifesta incongruità dei dati forniti, la domanda verrà rigettata con comunicazione al soggetto richiedente, effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per la presentazione della domanda.
3. Il calcolo dell'effettivo contributo erogabile a ciascuna impresa sarà effettuato ai sensi dell'articolo 2, commi 4, 5 e 6, del decreto ministeriale, a conclusione dell'istruttoria, anche ai fini delle risorse spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a) del decreto ministeriale.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

Dell'esito di tale calcolo verrà data comunicazione ai richiedenti mediante pubblicazione sul sito internet sopra indicato di un apposito elenco firmato digitalmente dal Direttore generale.

4. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio II della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore.

Articolo 5

(Erogazione dei contributi)

1. L'erogazione dei contributi sarà disposta entro quindici giorni dal termine di presentazione delle domande, ovvero dalla data di effettiva disponibilità dei relativi fondi qualora successiva, salvo accertate irregolarità per quanto riguarda gli obblighi in materia di contribuzione previdenziale, fiscale, assicurativa.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, i contributi percepiti non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 6

(Controlli successivi e sanzioni)

1. Nel caso in cui la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente decreto o i dati forniti all'atto della presentazione della domanda contengano elementi non veritieri, e tale eventualità emerga successivamente all'assegnazione del contributo, è disposta, con provvedimento del Direttore generale biblioteche e diritto d'autore, la revoca dei contributi complessivamente assegnati ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

Articolo 7

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito web della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Roma,
Rep. n.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Passarelli)